

Prot. n. 00290/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. n. 16/2016, presentato, in data 16 maggio 2016, dal sig. Salvatore Astarita contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale il ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di 3 anni per l'associazione ex art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva, oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 60.000,00;

- al R.G. n. 17/2016, presentato, in data 16 maggio 2016, dal sig. Antonio Ciccarone contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della FIGC per anni 5 (cinque), oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00;

entrambi vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016;

Accoglie i ricorsi limitatamente al nono motivo formulato dal ricorrente, sig. Astarita, e al decimo motivo formulato dal ricorrente, sig. Ciccarone, e rinvia alla Corte Federale d'Appello perché rinnovi la sua valutazione, secondo il criterio esposto in motivazione, in ordine alla ravvisabilità della continuazione e alle conseguenze sulla quantificazione di tutte le sanzioni.

Dichiara in parte inammissibili e in parte infondati tutti gli altri motivi di ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 giugno 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 21 giugno 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face